

Collaboratori, consulenti di mercato e influencer nuove figure dell'intermediazione

L'Agente nelle sue declinazioni

**È agente l'influencer che promuove on line
con stabilità i prodotti di un'azienda**

Per ora abbiamo solo una sentenza di primo grado, ma a pronunciarsi è stato il giudice del Lavoro di Roma, che, con la sentenza 2615/24 pubblicata il 4 marzo scorso, ha affermato che gli influencer laddove promuovano sul web i prodotti di un'azienda, e lo facciano in forma stabile e con continuità, sono inquadrabili quali agenti di commercio con il conseguente obbligo dell'iscrizione e versamento contributivo alla Fondazione Enasarco. Ma andiamo per ordine perché la questione prende le mosse da una situazione ben più ampia: un ispettore di vigilanza dell'Enasarco si reca presso un'azienda di integratori alimentari che svolge attività di vendita prevalentemente on-line e li pubblicizza attraverso un'attività propagandistica svolta da sportivi, consulenti di mercato e da altre persone legate "a vario titolo" al mondo dello sport. L'ispettore valuta i riscontri documentali e termina la sua attività redigendo l'11 luglio 2022 un verbale di accertamento in cui dà atto di aver accertato la sussistenza di rapporti contrattuali tra l'azienda e tali soggetti riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1742 e seguenti del Codice Civile. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- L'Agente nelle sue declinazioni
- Al via il calcolo del concordato preventivo
- La Federagenti incontra gli agenti sardi
- AutoveloX, cosa cambierà?
- PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2024
- La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni
- L'esperto risponde

La Federagenti incontra gli agenti sardi

CAGLIARI. Ha riscosso una nutrita partecipazione di presenze il seminario organizzato dalla Federagenti lo scorso 6 giugno che si è svolto in concomitanza con l'incontro con il Forum Agenti (fiera dedicata alla ricerca degli Agenti di Commercio) entrambi a Cagliari presso il Centro Congressi dell'hotel Regina Margherita.

Dopo la presentazione e il saluto del responsabile regionale Sardegna dott. Giulio Favini, la parola è passata al segretario federale regionale Cisl Pino Camboni che ha esteso il benvenuto anche al segretario nazionale dott. Luca Gaburro e alla responsabile del patronato di Roma dott.ssa Debora Bruno e ha elencato i servizi svolti dal patronato e caf della sede regionale di Cagliari. ...

segue a pag. 3

AutoveloX, cosa cambierà?

**Omogeneizzazione dei criteri necessaria,
ma occorre garantire la sicurezza della circolazione**

Da questo mese sono in vigore le nuove disposizioni sull'installazione e l'utilizzo degli AutoveloX contenute nel Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio u.s. e recante le "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992".

L'aspetto senz'altro positivo è che finalmente il decreto detta criteri omogenei sul territorio nazionale ...

segue a pag. 5

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



**soluzione
agenti**

la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI

USA LA FORZA 

L'Agente nelle sue declinazioni

È agente l'influencer che promuove on line con stabilità i prodotti di un'azienda

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Per ora abbiamo solo una sentenza di primo grado, ma a pronunciarsi è stato il giudice del Lavoro di Roma, che, con la sentenza 2615/24 pubblicata il 4 marzo scorso, ha affermato che gli influencer laddove promuovano sul web i prodotti di un'azienda, e lo facciano in forma stabile e con continuità, sono inquadrabili quali agenti di commercio con il conseguente obbligo dell'iscrizione e versamento contributivo alla Fondazione Enasarco.

Ma andiamo per ordine perché la questione prende le mosse da una situazione ben più ampia: un ispettore di vigilanza dell'Enasarco si reca presso un'azienda di integratori alimentari che svolge attività di vendita prevalentemente on-line e li pubblicizza attraverso un'attività propagandistica svolta da sportivi, consulenti di mercato e da altre persone legate "a vario titolo" al mondo dello sport. L'ispettore valuta i riscontri documentali e termina la sua attività redigendo l'11 luglio 2022 un verbale di accertamento in cui dà atto di aver accertato la sussistenza di rapporti contrattuali tra l'azienda e talii soggetti riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1742 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza ritiene dovuti, a titolo di omessa contribuzione, sanzioni ed interessi, circa 100 mila euro.

Ovviamente la società non ci sta e con atto depositato il 6 dicembre 2022, ricorrendo al Tribunale di Roma in funzione di giudice del Lavoro, impugna l'avviso di accertamento ricevuto, richiedendone l'annullamento. L'Enasarco, altrettanto ovviamente, resiste costituendosi in giudizio e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento, in punto di diritto, della riconducibilità dei rapporti intercorsi fra l'azienda ed i soggetti che con lei hanno collaborato (tranne uno) a quello di agenzia così come disciplinato dagli art. 1742 e segg.

Dopo poco più di un anno, la sentenza emessa dal giudice di prime cure, accoglie in toto le argomentazioni contenute nell'avviso di accertamento, meticolosamente supportate dalle risultanze documentali acquisite dall'ispettore e integralmente riproposte dalla difesa della Fondazione in giudizio.

Particolarmente importanti risultano le considerazioni formulate dal giudice in seguito ad un attento esame degli accordi fra azienda ed alcuni collaboratori versati in atti. Infatti da essi, a parere del giudicante, emerge chiaramente una comune volontà delle parti "di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo". E continua "In tali contratti, al di là del nomen juris attribuito dalle parti sono identificabili alcuni elementi fondanti richiamati dell'art. 1742 del c.c." Infatti dalla lettura degli stessi appare espressamente desumibile 1) l'incarico di pro-

muovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del proponente; 2) l'indicazione di una zona determinata in cui svolgere l'attività promozionale; 3) il riconoscimento di una provvigione in percentuale sull'incassato sugli affari promossi ed andati a buon fine; 4) l'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi con aziende concorrenti. Dulcis in fundo tutti questi elementi vengono ancor più rafforzati dal richiamo agli Accordi Economici Collettivi del settore e dall'utilizzo del termine "agente" per individuare il "collaboratore".


A questo punto qualsiasi difesa dell'azienda non può che risultare inadeguata. E per quei "collaboratori" per cui non è stato rinvenuto un accordo scritto? Anche in questo caso la meticolosità dell'azione accertatrice dell'ispettore e l'attenzione posta dal giudice nell'analizzare i molti documenti depositati danno i loro frutti; dalla causale esposta in fattura, si è potuto accertare che un signore percepiva premi per il raggiungimento di obiettivi di vendita. Per un altro collaboratore la ricorrente aveva eccepito l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione all'Enasarco per il fatto che lo stesso svolgesse comunque la sua attività promozionale verso i mercati asiatici e medio-orientali; anche in questo caso il giudice ricorda che nell'obbligo di iscrizione alla Fondazione di cui all'art. 2 della legge 12/73 "devono essere compresi anche gli agenti italiani operanti in zona estera, per conto di preponenti con sede in Italia, se residenti in Italia o aventi sede in Italia se soggetti societari".

Ed arriviamo così all'esame della posizione degli ultimi (nella nostra esposizione) soggetti rientrati nell'accertamento dell'ispettore per cui risultano versati in atto dei contratti di "influencer" e che, appunto, l'ispettore Enasarco ha ritenuto inquadrabili quali agenti di commercio.

La società ricorrente si oppone a questa ricostruzione sostenendo che non sono rinvenibili, nel caso, i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio. Si tratta in realtà di contratti atipici riconducibili allo schema del contratto d'opera intellettuale mentre l'art. 1742 c.c. prevede che col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Nel caso di specie, sostiene la difesa dell'azienda, manca l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente. Infatti gli "influencer" svolgono la loro attività in base ad una libera scelta, per convenienza economica e scelgono di promuovere un prodotto non in adempimento di un espresso obbligo contrattuale.

Sul punto il giudice osserva innanzitutto come vi sia stata una rivoluzione nel "modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti o i servizi" e che "Web e social network si configurano... come un nuovo... strumento per fare promozione". Insomma la promozione del prodotto ormai non avviene più solo in maniera tradizionale, ma anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti comunicativi.

In questa realtà – secondo il Tribunale – è un dato di fatto che l'influencer "per il ruolo determinante che svolge all'interno dei processi comunicativi viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui opera di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un'attività promozionale delle vendite, che viene retribuita..."; insomma "con il contratto di influencer l'azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell'influencer".



Ovviamente, però, questo ancora non basta per poter considerare un influencer agente di commercio. Ancora una volta l'analisi della documentazione versata in atti aiuta. Infatti i contratti da "influencer" prodotti in giudizio prevedono che l'influencer dovrà promuovere sui propri canali social i prodotti dell'azienda indicando un codice personalizzato e che "l'influencer avrà diritto a percepire un compenso nella misura del 10%" "per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine" che sarà liquidato "mensilmente, previa ricezione fattura, relativamente al fatturato generato nel mese". Indicando le modalità di svolgimento della prestazione il contratto riconosce all'influencer "piena indipendenza ed autonomia" però con "tutta la dovuta diligenza, perizia e cura". I contratti risultano siglati a tempo indeterminato.

All'esito di questi accertamenti pertanto il giudice risulta provato che:

- lo scopo del contratto è quello di propagandare e vendere, attraverso i canali social dell'influencer, i prodotti aziendali, riconoscendo al titolare dello strumento comunicativo un compenso determinato in base al numero di contratti conclusi ed andati a buon fine;
- esiste una zona di attività e questa può essere rinvenuta nella comunità di followers dell'influencer;
- c'è un vincolo di stabilità che emerge dagli estratti conto delle provvigioni e dalle fatture periodiche da cui si evince una serie indeterminata di affari procurati attraverso l'attività promozionale svolta sui social. Vincolo ulteriormente rafforzato dall'esistenza di contratti a tempo indeterminato, conclusi appunto "nell'ottica di un rapporto stabile e pre-determinato".

La Sentenza rappresenta un momento significativo che può aiutare a far chiarezza sulla natura dei redditi prodotti dagli influencer equiparandoli a quelli prodotti da agenti di commercio ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile con i conseguenti obblighi previdenziali e soprattutto aiuta a comprendere come il mondo dell'intermediazione commerciale e delle figure che si muovono al suo interno debba essere ridefinito in base alle mutate dinamiche promozionali. ■

Al via il calcolo del concordato preventivo

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

È stato rilasciato sabato 15 giugno il software di calcolo che permetterà a tutti gli agenti di commercio soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) di calcolare la proposta di concordato preventivo valido fino al 31 dicembre 2025, mentre gli agenti in regime forfettario dovranno attendere la metà del prossimo mese di luglio.

Il software di calcolo, chiamato “**Il tuo ISA 2024 CPB**” consentirà di determinare la proposta di concordato preventivo biennale.

Ogni contribuente dovrà compilare integralmente il modello ISA applicabile al periodo d'imposta 2023 e il nuovo **quadro CPB**, dopodiché, riceverà le proposte di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta per il biennio 2024-2025.

È prevista la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del **decreto ministeriale di accompagnamento al software**, che illustrerà le metodologie di elaborazione e il calcolo delle proposte di concordato per i redditi d'impresa e lavoro autonomo, oltre che per il valore della produzione netta per il calcolo dell'IRAP.

L'accesso alle proposte di concordato preventivo è subordinato alla compilazione dei quadri del modello Redditi 2024 relativi ai redditi d'im-

presa di lavoro autonomo e, nei casi in cui è dovuta, anche alla compilazione dei quadri IRAP.

Dal momento in cui ciascun agente di commercio riceverà le proposte di concordato, è previsto un termine fino al 15 ottobre per valutarle ed eventualmente accettarle, salvo ulteriori deroghe.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, però, dovranno decidere come agire per la determinazione e il versamento del primo acconto del 2024, la cui scadenza è fissata al **31 luglio**, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Il primo acconto sarà calcolato sulla base dei dati storici 2023, una volta effettuata la scelta se aderire o meno al concordato preventivo, entro il **15 ottobre 2024**, bisognerà ricalcolare il secondo acconto che scadrà a **fine novembre** in base alla scelta effettuata.


Per definire la proposta l'amministrazione finanziaria terrà conto del reddito dichiarato nel 2023, quindi dei redditi 2022 e dei redditi dell'ultimo triennio, inoltre di altri indicatori di affidabilità (quali ad esempio se ci sono dipendenti, le spese sostenute per l'attività) e del livello di redditività minimo previsto per il settore. Verranno proposti calcoli diversi a seconda che l'agente abbia o meno raggiunto il punteggio ISA superiore ad 8, o inferiore a questo valore. Chi ha avuto e avrà un punteggio inferiore ad 8 avrà imposte più alte anche se probabilmente per il primo anno saranno introdotti dei correttivi. Lo step finale sarà una rivalutazione sulla base delle ultime proiezioni macro economiche di Bankitalia: la stima del pil prevede una crescita del-

lo 0,6% quest'anno e 1% nel 2025. L'agente di commercio potrà richiedere uno sconto sui redditi in caso di “**eventi straordinari**” che nel corso del 2024 comportino una sospensione dell'attività per oltre 30 giorni.

Dal concordato si uscirà come già detto solo perché scoperti a nascondere redditi per un importo superiore al 30% di quelli dichiarati o nel caso in cui il fatturato diminuisca di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto dell'accordo a causa di circostanze eccezionali. Il decreto ministeriale limita tali circostanze ad eventi calamitosi, danni ai locali che li rendano inagibili, danni rilevanti alle scorte di magazzino, impossibilità di accedere ai locali di esercizio, sospensione dell'attività causa stop del principale cliente, liquidazione, sospensione dell'attività o dell'esercizio della professione.

Quanto detto varrà per i contribuenti ISA: il decreto correttivo che è in procinto di essere varato ufficializzerà il rinvio a metà luglio del software che servirà per gli 1,7 milioni di lavoratori in regime **forfettario** – le Partita Iva che applicano la flat tax al 15% – che potranno aderire al concordato solo per un anno.

Per tutti il termine ultimo per l'adesione sarà rinviato al 31 ottobre, che diventerà la data ultima anche per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP. ■



La Federagenti incontra gli agenti sardi

a cura della **Redazione**

CAGLIARI. Ha riscosso una nutrita partecipazione di presenze il seminario organizzato dalla Federagenti lo scorso 6 giugno che si è svolto in concomitanza con l'incontro con il Forum Agenti (fiera dedicata alla ricerca degli Agenti di Commercio) entrambi a Cagliari presso il Centro Congressi dell'hotel Regina Margherita.

Dopo la presentazione e il saluto del responsabile regionale Sardegna dott. Giulio Favini, la parola è passata al segretario confederale regionale Cisl Pino Camboni che ha espresso il benvenuto anche al segretario nazionale dott. Luca Gaburro e alla responsabile del patronato di Roma dott.ssa Debora Bruno e ha elencato i servizi svolti dal patronato e caf della sede regionale di Cagliari. È stata la dott.ssa Bruno a effettuare per prima il suo intervento dal titolo: “Il nuovo programma delle prestazioni

assistenziali Enasarco 2024” e “La rendita contributiva Enasarco”. L'intervento snello e interessante ha catturato l'attenzione degli agenti di commercio presenti e ha dato il via a un vivace scambio tra la platea e la relattrice che dimostra la grande attenzione che la categoria ha verso questa nuova misura. Successivamente il segretario nazionale Federagenti Luca Gaburro ha parlato dei nuovi AEC Federagenti ponendo l'attenzione principalmente sulla questione delle tutele accordate dall'Accordo agli agenti nei confronti del commercio elettronico. Inoltre esplicitando in modo esaustivo il contenuto degli AEC Federagenti è chiaramente emerso quanto gli stessi siano maggiormente migliorativi rispetto agli AEC Commercio e a quelli dell'Industria se inseriti e utilizzati nel contratto individuale. L'ultimo intervento è stato quello del consulente legale Federagenti e responsabile regionale dott. Giulio Favini che ha relazionato sul tema: “Consigli pratici sulla gestione del rapporto di agenzia con la man-

dante”. Il dott. Favini ha commentato con scrupolosa dovizia e dettagli le recenti sentenze della Cassazione in merito all'applicabilità del patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis, rimarcando la sostanziale differenza tra i contratti individuali sottoscritti prima del Giugno 2001 e quelli sottoscritti dopo tale data a seguito dell'applicazione della norma europea. Inoltre si è soffermato sul termine di decadenza per richiedere le indennità di fine rapporto e sulla differenza tra decadenza e termine prescrizione, nonché sulle sostanziali differenze tra contratto a tempo determinato e indeterminato in merito al periodo di preavviso. L'evento è terminato con un momento conviviale che ha degnamente concluso un appuntamento che gli stessi partecipanti hanno descritto come utile, anzi fondamentale per assicurare un'adeguata informazione ed aggiornamento sui temi di vitale interesse per la categoria. ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Autovelox, cosa cambierà?

**Omogeneizzazione dei criteri necessaria,
ma occorre garantire la sicurezza della circolazione**

a cura della **Redazione**

Da questo mese sono in vigore le nuove disposizioni sull'installazione e l'utilizzo degli Autovelox contenute nel Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio u.s. e recante le "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992".

L'aspetto senz'altro positivo è che finalmente il decreto detta criteri omogenei sul territorio nazionale, pur concedendo, all'articolo 6, dodici mesi di tempo alle amministrazioni per uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'allegato "A" del medesimo decreto (successivamente a tale termine gli autovelox ancora in essere e non rispondenti ai nuovi criteri dovranno essere rimossi). Siamo comunque curiosi di conoscere il destino delle multe elevate nel periodo transitorio da autovelox che, l'amministrazione comunale, sa già non essere più rispondenti alle nuove norme. Il rischio, peraltro già paventato da svariati comandanti delle polizie locali sul territorio, è quello di venir sommersi da migliaia di ricorsi.

Tornando alle misure fissate nel decreto, in linea di massima, nulla cambia per le autostrade e le principali strade extraurbane in cui le postazioni fisse o mobili possono essere colloca-

te nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (cioè spetta ancora agli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni).

Per tutte le altre tipologie di strade invece, la principale novità consiste nell'accentramento sul Prefetto del potere di individuare i tratti di strada in cui potranno essere collocate le postazioni fisse o mobili. Quindi non vi sarà più la discrezionalità delle amministrazioni comunali, troppo spesso tacciate, in nome di una presunta salvaguardia degli utenti della strada, di "fare cassa" per rimpinguare le casse dell'ente locale.

Certo la valutazione dell'ente proprietario rimane fondamentale, ma, adesso, al fine di ottenere l'autorizzazione del Prefetto, dovrà attestare che si è in presenza di un tratto di strada pericolosa, dove risulta impossibile adottare misure alternative più efficaci. L'obbligo vale ovviamente anche per i dispositivi mobili che quindi ricadono sotto la "gestione" della prefettura. In particolare andrà accertato se su quel determinato tratto di strada è stato registrato un livello di incidenti elevato nel quinquennio precedente, se la velocità media rilevata è superiore ai limiti consentiti o se esiste una impossibilità documentata per l'organo accertatore di procedere alla contestazione immediata delle infrazioni. Finalmente non sarà più possibile delegare la gestione dei dispositivi a società esterne, infatti l'articolo 3 del decreto recita che "In ogni ca-

so, la gestione delle postazioni fisse o mobili è riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4...".

Tutti gli autovelox in futuro dovranno rispettare i seguenti criteri di segnalazione preventiva: dovranno essere segnalati: 1.000 metri prima sulle strade extraurbane; 200 metri prima sulle strade urbane a scorrimento e 75 metri prima sulle restanti strade urbane al fine di consentire agli automobilisti di adeguarsi ai limiti senza effettuare manovre pericolose né rischiare multe improvvise.

Per le città la novità più importante riguarda l'impossibilità di installare autovelox sotto ai 50 km/h e se si vorranno far rispettare limiti inferiori sarà necessaria la presenza fisica di personale della polizia locale.

Novità anche in merito al rilevamento: sulle strade extraurbane in cui il limite è di 110 km/h, gli autovelox non potranno prevedere limiti sotto i 90 km/h, e sulle strade provinciali con limite a 90 km/h, non si potrà scendere sotto i 70 km/h.

Attenti però perché tutte le novità previste nel decreto di cui abbiamo ora parlato "non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell'articolo 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. Pertanto se vedete una pattuglia dei carabinieri o della polizia locale in servizio autovelox, fate attenzione, perché tutto rimane e rimarrà come prima!

Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2024

a cura di **Rita Notarstefano** — Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —



Dopo tanta attesa da parte dell'intera categoria è finalmente uscito sul sito Enasarco il **PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2024**.

Come sapete, con tali prestazioni la Fondazione si prefigge lo scopo di sostenere gli iscritti sia nel caso di situazioni di bisogno individuale sia per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività lavorativa.

Molte sono le novità rispetto agli anni passati ed alcune molto interessanti.

Innanzitutto, si ripetono le seguenti **prestazioni già fornite nel passato**:

Contributo nascita o adozione;
Contributo per maternità;
Contributo assistenza a figli disabili;
Assistenza personale permanente domiciliare;
Contributo per erogazioni straordinarie;
Contributo per spese funerarie;
Contributo per infortunio, malattia o ricovero;
Premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;

Premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa;
Progetto Salute Donna;
Contributo spese formazione iscritti – ditte individuali;
Contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di Società di capitale;
Contributo per soggiorno in casa di riposo;
Contributo per asili nido.

Tra le **nuove prestazioni** troviamo invece:

Prestazioni sociosanitarie;
Progetto Salute Uomo;
Pacchetto check up base;
Contributo per progetti di formazione;
Contributo Assicurazione Eventi Catastrofali;
Concessione pec pensionati.

Tutte le domande devono essere inoltrate esclusivamente con le modalità ed entro i termini indicati dalla Fondazione. Quasi tutte le domande possono essere già presentate entrando nell'area riservata dell'iscritto (tranne per l'assegno funerario che può essere richiesto dagli eredi anche tramite pec o raccomandata).

Dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024 possono essere presentate, in aggiunta alle altre, **le domande per il contributo per soggiorno in casa di riposo** relativamente al I semestre 2024 mentre dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 quelle per il II semestre 2024.

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024 possono invece essere presentate, sempre in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per i contributi per asili nido, per bonus scolastico e per concessione pec gratuita ai pensionati.

Il termine ultimo di presentazione varia invece per tipologia di contributo.

Quest'anno l'importo del reddito, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore ad € 46.700,00 mentre l'importo dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS non deve essere superiore ad € 37.241,33.

Anche per il 2024 le domande relative ad ogni singola tipologia di prestazioni assistenziali sono lavorate e soddisfatte nel seguente ordine:

- prioritariamente sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta;
- soddisfatte tutte le domande di cui al punto a), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta. Tali domande sono evase secondo una graduatoria di reddito o valore ISEE dal più basso al più alto;
- soddisfatte le domande di cui al punto b), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali per le quali non è stato presentato volontariamente il Mod. Unico PF 2023/ Unico SC 2023 o il modello ISEE, come da apposita dichiarazione obbligatoria. Tali domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Il requisito contributivo di cui essere in possesso (tranne per contributo a pensionati enasarco in case di riposo, assistenza personale permanente domiciliare, contributo per progetti di formazione, concessione pec ai pensionati enasarco):

- essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Seguiteci nei prossimi articoli perché andremo a parlare delle singole prestazioni. ■

La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni

Il discendente maggiorenni orfano e inabile al lavoro è incluso tra i destinatari diretti della pensione

di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

Finalmente con circolare n. 64 del 7 maggio u.s. l'Inps, a due anni di distanza, ha dato esecuzione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 5 aprile 2022. In tale sentenza i giudici della legge avevano dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, recante "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", nella parte in cui non includeva tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. A giudizio della Corte infatti "nel quadro normativo... il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenni, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenni, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico

del primo al momento del decesso di questo." E pertanto concludeva affermando che appariva "illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione".

Conseguentemente, per effetto della sopracitata sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti si devono considerare inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

L'adeguamento al disposto determina quindi, in base alla circolare emessa dall'Istituto che debbano essere effettuate le riliquidazioni "delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza. La rideterminazione interesserà anche le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con

conseguente modifica degli importi delle quote di pensione in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto."

Ai nipoti superstiti, aventi diritto per effetto della sentenza n. 88/22, la quota spettante dovrà essere riconosciuta dalla decorrenza originaria del diritto, fatti salvi i limiti della prescrizione e della decadenza e laddove, a seguito della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenni orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non saranno oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

Altra inevitabile conseguenza di tale riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti è l'eliminazione della pensione eventualmente riconosciuta a favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti. ■



Emetti le tue Fatture
Provvisoriale Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora
il **numero verde**
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Il 15 aprile ho ricevuto dalla mandante disdetta con preavviso di 6 mesi (sono plurimandatario con contratto regolato dall'AEC Industria). Il 20 maggio mi sono visto recapitare una pec con un catalogo di adempimenti da porre in essere da qui alla cessazione del rapporto fra i quali un affiancamento con il nuovo agente (dal 1° giugno al 31 luglio) con richiesta di resoconti settimanali sul nostro operato; la compilazione di un file excel con i dati di tutti i clienti anche se occasionali; la somministrazione ai clienti di un questionario al fine di definire i loro fabbisogni/preferenze/aspettative sul brand aziendale (sul punto si richiede di ottenere il riscontro più alto possibile, superiore al 70%). Oltre a ciò dovrei continuare a svolgere la mia consueta attività promozionale e, visto che ho un contratto da plurimandatario, dovrei trovare pure il tempo per seguire le altre due aziende che al momento rappresento. Come mi devo comportare? Temo che a fronte di miei rifiuti l'Azienda mi contesti qualche inadempimento e non voglio rischiare di perdere le indennità maturate in oltre 10 anni di rapporto.

Risposta: Innanzitutto è interessante notare come l'azienda, probabilmente con un po' di malizia, abbia atteso lo scadere del mese dalla comunicazione di recesso per chiederle di porre in essere tutte le attività da lei descritte. Infatti come probabilmente saprà, l'articolo 9 del vigente AEC Industria prevede che "La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede (cioè l'indennità di mancato preavviso), entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione".

Immaginiamo che se lei avesse ricevuto prima queste richieste (magari contestualmente alla lettera di disdetta) avrebbe esercitato la facoltà rinunciando al preavviso, ma avendo così la certezza di vedersi riconosciute le indennità di fine rapporto.

Venendo comunque a quanto prospettato per prima cosa è opportuno ricordare che durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue fra le parti con gli stessi obblighi e diritti. Quindi, per fare un esempio, se negli anni non le sono mai state richieste attività ulteriori oltre a quel-

la promozionale, la richiesta di somministrazione di un questionario, assegnando, quasi un obiettivo minimo da conseguire nella compilazione dello stesso, si configurerebbe come un obbligo ulteriore rispetto a quelli contrattualmente previsti e pertanto lei non sarebbe tenuta ad adempierlo.

Un ragionamento simile vale anche per l'affiancamento con il nuovo agente, laddove il contratto non preveda nulla. Le preponenti (non sempre in buona fede) ritengono spesso che durante il preavviso, compete all'agente "l'inserimento" del nuovo agente in zona. Ripetiamo, se il contratto lo prevede, tale attività è ovviamente dovuta, ma laddove nulla dica (come per la quasi totalità dei contratti) l'agente può certo adoperarsi per "facilitare" l'azienda ed il collega subentrante, ma non è obbligato a farlo e men che mai per periodi così prolungati e prefissati unilateralmente dalla preponente. Purtroppo, in alcuni casi, tali richieste sono avanzate dalle mandanti proprio nel tentativo di esasperare l'agente o di far apparire la scarsa diligenza dello stesso nell'adempimento dell'attività agenziale, al fine di giustificare un recesso che, di fatto, consentirebbe all'azienda di sottrarsi al pagamento delle indennità di fine rapporto altrimenti dovute.

Ciò detto, in questo caso occorrerà comunque valutare, ai fini della legittimità della comunicazione di recesso in tronco della preponente, il comportamento effettivamente tenuto dall'agente.

Ovviamente per una risposta più precisa e per delineare la migliore linea di azione da seguire le consigliamo di far visionare il suo contratto e la successiva comunicazione ricevuta dalla mandante dal consulente Federagenti della sede a lei più vicina.

Domanda: Dopo 21 anni di rapporto, con fatturati quasi sempre migliori delle attese, l'azienda mi ha comunicato il 30 maggio una riduzione di zona con effetto dal 1° luglio. La modifica, con sottrazione di una decina di clienti, di cui 2 di medie dimensioni, è pari a circa 1/4 del mio fatturato complessivo. Sono monomandatario e, al momento, non ho altre alternative quindi mi vedo costretto ad accettare. Posso richiedere qualcosa all'azienda? Il contratto richiama gli AEC del settore commercio.

Risposta: La prima considerazione, visto che partiamo dal presupposto che non rifiuterà la modifica, è che l'azienda non ha rispettato il ter-

mine di preavviso che doveva darle nel caso di una variazione di rilevante entità. Sul punto l'AEC Commercio del 2009 prevede (articolo 2, comma 12) la possibilità per il preponente di ridurre il contenuto economico del contratto (quindi, nel suo caso i clienti) senza rispettare i termini di preavviso previsti, ma corrispondendo in alternativa un'indennità sostitutiva. L'indennità è "calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente ... sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione" ed è "pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente ... quanti sono i mesi di mancato preavviso". L'articolo specifica anche che "il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva". Dal momento che lei stesso dice di voler proseguire nel rapporto, è evidente che ritiene tale comportamento non così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, ma comunque tale da dover essere indennizzato utilizzando i criteri previsti dall'art. 2 dell'AEC Commercio sopra citato.

Alla luce di ciò procediamo quindi al calcolo di questa indennità sostitutiva e per farlo prendiamo in esame il suo caso specifico cioè una variazione di sensibile entità operata nei confronti di agente monomandatario senza alcun preavviso. Ipotizziamo, per semplicità, che per gli affari conclusi con i clienti che le sono stati sottratti, lei abbia incassato, nel 2023 (anno solare precedente a quello in cui le è stata comunicata la variazione), provvigioni per un importo complessivo pari a € 12.000.

Il preavviso spettante ad un agente monomandatario in caso di variazioni di sensibile entità è pari a quello dovuto in caso di risoluzione del rapporto e quindi, poiché il suo contratto è in vigore da ben diciotto anni, il preavviso dovrebbe essere pari a 8 mesi.

L'indennità sostitutiva dovuta nel suo caso, poiché un mese è stato lavorato, è quindi pari a: € 12.000 / 12 x 7 = € 7.000. Sostituendo le somme reali a quelle fittizie da noi utilizzate potrà determinare quanto le è legittimamente dovuto. ■



Federagenti

CISAL

- VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?
- VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?
- DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Federagenti
CISAL

GIUGNO 2024

8